

**ESTRATTO DAL VERBALE DELL’VIII CONGRESSO NAZIONALE**

**ANDIS**

**Jesolo 10/12 dicembre 2009**

L’anno 2009, il giorno 10 del mese di dicembre, presso il Palacongressi di Jesolo (Venezia) si sono riuniti i delegati all’VIII Congresso Nazionale ANDIS, eletti dalle assemblee regionali.

Sono presenti tutti i delegati eletti, ad eccezione di quelli della regione Lazio....

OMISSIS

Alle ore 15,00 dell’11 dicembre 2009 riprendono i lavori presso l’aula magna dell’IPSSAR “Elena Cornaro” di Jesolo.....

OMISSIS

Alle ore 16,30 il Presidente del Congresso comunica che è pervenuta da parte dell’assemblea regionale del Piemonte una proposta di modifica statutaria.

Il presidente regionale del Piemonte Nicola Puttilli illustra al Congresso le modifiche proposte, riguardanti gli artt. 7, 9 e 21 ed integrazioni da inserire nel nuovo articolo 22.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti la proposta, che viene approvata all’unanimità.

Lo statuto dell’ANDIS viene pertanto modificato ed integrato, come da testo allegato, che fa parte integrante del presente verbale....

Alle ore 17,00 la seduta è tolta ed il Congresso riprenderà i lavori, come da programma, alle ore 9,00 di sabato 12 dicembre 2009.

Alle ore 9,00 del 12 dicembre 2009 riprendono i lavori presso l’aula magna dell’IPSSAR “Elena Cornaro” di Jesolo....

OMISSIS

Viene eletto all'unanimità presidente nazionale dell'ANDIS Gregorio Iannaccone....

**OMISSIS**

Alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiuso l'VIII Congresso Nazionale dell'ANDIS.

Firmato

Il Presidente del Congresso

Aldo Tropea

Il Segretario del Congresso

Stefano Simionato

Per copia conforme

**IL PRESIDENTE NAZIONALE**

Gregorio Iannaccone

**STATUTO**

Articolo 1 – L'Associazione. L'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, denominata A.N.D.I.S., è una libera e democratica associazione di dirigenti scolastici di ogni ordine e grado d'istruzione, in attività di servizio o in quiescenza.

Articolo 2 – L'Autonomia. L'A.N.D.I.S è indipendente da partiti politici, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, associazioni, movimenti, enti pubblici e privati di qualsiasi natura; non persegue fini di lucro. I dirigenti scolastici associati hanno pari diritti e doveri.

Articolo 3 – Gli scopi. L'A.N.D.I.S. è per sua natura un organismo professionale e culturale che si prefigge i seguenti scopi:

sostenere e promuovere la modernizzazione della scuola della Repubblica e la qualità della sua offerta formativa; rappresentare e tutelare adeguatamente, nelle sedi opportune e nelle forme consone alla sua natura, gli interessi legittimi, la professionalità, la funzione e il prestigio dei dirigenti scolastici.

Per realizzare i predetti scopi l'A.N.D.I.S.: intraprende ogni iniziativa volta a migliorare la funzionalità e la qualità del servizio scolastico; promuove incontri culturali e di aggiornamento, convegni e attività seminari, studi e ricerche, anche in collaborazione con enti e istituzioni, per tutto il personale della scuola; interviene in merito ad ogni progetto legislativo riguardante il sistema scolastico, anche attraverso la collaborazione di quanti sono impegnati a tutelarlo e potenziarlo, nonché a salvaguardarne la dimensione nazionale; elabora proposte su tematiche contrattuali, sostenendole mediante le opportune intese con le altre forze sociali rappresentative del mondo della scuola; favorisce lo scambio di esperienze e di idee tra realtà provinciali e regionali per la definizione di soluzioni ottimali e unitarie; ricerca forme di finanziamento che le consentano, fatta salva la propria autonomia, di poter realizzare le iniziative programmate e raggiungere gli scopi statutari; stipula intese e organizza collegamenti con le similari realtà associative di altri Paesi; promuove, sia a livello territoriale che nazionale, momenti di confronto fra tutti i dirigenti scolastici; pubblica giornali, riviste, testi per l'informazione, l'aggiornamento e la formazione dei dirigenti scolastici.

Articolo 4 – Il Patrimonio. Il patrimonio dell'A.N.D.I.S. è costituito dalle quote associative dei suoi aderenti, da eventuali donazioni di soci e non, e da altre risorse acquisite sotto forma di finanziamenti o autofinanziamenti straordinari a seguito di apposite deliberazioni degli organi statutari.

Articolo 5 – Le convenzioni. L’A.N.D.I.S. può sottoscrivere convenzioni con soggetti esterni che forniscano ai propri associati servizi compatibili con il presente statuto.

Articolo 6 – I soci. I soci dell’ANDIS si distinguono in: soci onorari e soci ordinari.

Articolo 7 – I soci onorari. I soci onorari possono essere nominati tra quanti abbiano contribuito in maniera rilevante alla crescita ed al prestigio dell’Associazione o si siano particolarmente distinti negli studi e nelle politiche riguardanti la dirigenza scolastica. I soci onorari sono nominati dal Direttivo Nazionale a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale. I soci onorari partecipano a tutte le iniziative dell’Andis.

Articolo 8 – L’adesione all’Andis. L’adesione all’A.N.D.I.S. è valida solo in presenza delle seguenti condizioni: a) richiesta scritta di adesione; b) versamento della quota stabilita annualmente dal Direttivo Nazionale.

Articolo 9 – I soci ordinari. I soci ordinari dell’A.N.D.I.S., come i soci onorari, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per ogni carica sociale qualora siano in regola con il versamento della quota associativa.

Articolo 10 – La decadenza. Si decade dalla qualità di socio in caso di: a) dimissioni volontarie; b) perdita del requisito di dirigente scolastico; c) mancato versamento della quota associativa; d) espulsione dall’Associazione a seguito di provvedimento disciplinare adottato dai competenti organi statutari.

Articolo 11 – L’organizzazione periferica. L’organizzazione dell’A.N.D.I.S. si basa a livello periferico sulle sottoelencate strutture partecipative e rappresentative: a) Sezione Regionale costituita dai soci della regione. Organi della sezione regionale sono: l’Assemblea dei delegati provinciali, il Direttivo regionale, il Presidente. Il Presidente ed il Direttivo regionale vengono eletti dall’assemblea dei delegati

provinciali. Nel Direttivo regionale viene garantita la presenza di almeno un componente per ogni sezione provinciale ufficialmente costituita. E' data facoltà alle sezioni regionali di adottare regolamenti specifici, sempre che questi non siano in contrasto con il presente statuto. Del Direttivo regionale fanno parte di diritto i membri del Consiglio e del Direttivo nazionale della regione; b) Sezione provinciale o interprovinciale, costituita dai soci della provincia o delle provincie. Organi della sezione provinciale o interprovinciale sono: l'Assemblea dei soci iscritti alla sezione; il presidente provinciale, eletto dall'assemblea. La vita organizzativa e partecipativa della sezione è regolamentata dall'assemblea dei soci, purchè le norme adottate non siano in contrasto con il presente statuto e con il regolamento regionale. Tutti gli organi collegiali e gli incarichi individuali delle strutture periferiche hanno durata triennale, a partire dalla data del Congresso nazionale.

Articolo 12 - L'organizzazione centrale. L'organizzazione centrale dell'A.N.D.I.S. si articola in - CONGRESSO NAZIONALE; CONFERENZA NAZIONALE DEI SOCI; CONSIGLIO NAZIONALE ; DIRETTIVO NAZIONALE ; PRESIDENTE; COLLEGIO DEI PROBIVIRI; REVISORI DEI CONTI.

Articolo 13 - Il CONGRESSO NAZIONALE. Il CONGRESSO NAZIONALE è l'organo che determina la linea politica fondamentale dell'Associazione ed approva lo statuto e le sue eventuali integrazioni e modificazioni. Il congresso elegge il presidente nazionale, il Direttivo Nazionale, il Consiglio nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste dal Regolamento. Il Congresso si celebra, di norma, ogni tre anni secondo il regolamento elaborato ed approvato dal Direttivo Nazionale.

Articolo 14 – La Conferenza annuale dei soci. La Conferenza annuale dei soci viene chiamata a discutere sui temi e le problematiche emergenti connessi alla dirigenza scolastica e al sistema di istruzione e formazione. Nella fase di preparazione della conferenza il presidente nazionale può consultare i presidenti regionali. Può farsi promotrice di studi e ricerche, di scambi culturali, di incontri e confronti con associazioni professionali, sindacati, associazioni degli enti locali e forze politiche. E' convocata una volta all'anno dal presidente nazionale, che la presiede, e possono parteciparvi tutti i soci regolarmente iscritti all'associazione. Può articolarsi in gruppi di lavoro e commissioni.

Articolo 15 - Il Consiglio Nazionale - Il Consiglio Nazionale è l'organo preposto a verificare l'attuazione della linea politica dettata dal Congresso. Può essere chiamato, su iniziativa del Presidente o del Direttivo Nazionale, ad esprimere pareri o assumere decisioni intorno a questioni specifiche. La sua composizione è la seguente: 40 membri eletti dal Congresso secondo le modalità successivamente precisate, i membri del Direttivo Nazionale, gli eletti a rappresentare l'ANDIS in organismi nazionali. I membri del Consiglio Nazionale, a parte quelli di diritto, vengono eletti, sulla base di una quota regionale o interregionale, direttamente dal Congresso, secondo le modalità stabilite dal regolamento. La quota regionale viene fissata dal Congresso Nazionale in misura percentuale rispetto al numero degli iscritti dell'ultimo anno. La prima convocazione del Consiglio nazionale avviene dopo ciascun congresso, da parte del presidente nazionale dell'associazione, anche per ricevere formale notifica dei rinnovati assetti statutari e degli incarichi di ciascun membro del Direttivo. Nel corso di tale riunione il Consiglio elegge, fra i propri componenti che non siano di diritto, un presidente e un vicepresidente. Successivamente il Consiglio viene convocato dal Presidente due volte l'anno e

quando lo richiedano un terzo dei suoi membri o il Direttivo nazionale. Per l'esercizio della sua funzione il Presidente acquista pieno diritto di accesso a tutti gli atti associativi; designa, inoltre, un segretario per la verbalizzazione delle riunioni e per la trasmissione dei verbali o di altri documenti al Presidente Nazionale.

Articolo 16 - Il DIRETTIVO NAZIONALE - Il Direttivo Nazionale è l'organo di governo che realizza l'attività politica, culturale e organizzativa dell'ANDIS. E' costituito da 11 membri, eletti direttamente dal Congresso Nazionale, secondo le modalità del regolamento congressuale. Il Presidente può costituire un Ufficio di Presidenza integrabile anche con soci esterni al Direttivo sino ad un massimo di tre, esperti in specifici settori, i quali hanno facoltà di intervenire alle sedute del Direttivo, senza diritto di voto. Il Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; si articola al proprio interno in settori di lavoro. Il presidente designa almeno un Vicepresidente ed un Segretario. L'organizzazione interna del Direttivo viene stabilita dallo stesso organo con un apposito regolamento, che tenga conto delle finalità e delle linee operative del presente statuto. Il Direttivo Nazionale ha funzione di governo dell'Associazione in coerenza con i documenti elaborati nel congresso e nei convegni, tenendo conto degli indirizzi e delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale. Convoca ed organizza congressi ordinari e/o straordinari, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo a seguito di verbale dei Revisori dei Conti, fissa la data e la sede dei congressi nazionali e le relative modalità di svolgimento. Stabilisce le quote associative annuali.

Articolo 17 - Il PRESIDENTE NAZIONALE - Il PRESIDENTE è eletto dal Congresso Nazionale ed è il rappresentante legale dell'A.N.DI.S.; presiede il Direttivo Nazionale e ne coordina tutte le attività.

Articolo 18 – PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI - Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI è costituito da 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti. Provvede in materia disciplinare. Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, costituito da 3 membri, esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'A.N.DI.S.; cura la relazione annuale da presentarsi in seno al Direttivo Nazionale sulla gestione amministrativa e patrimoniale.

Articolo 19 – VALIDITA' DELLE RIUNIONI - Le riunioni degli organi statutari sono da ritenersi valide qualora i membri presenti in 1<sup>a</sup> convocazione superino la metà della consistenza numerica totale dei membri prevista dallo statuto. In 2<sup>a</sup> convocazione, disposta di norma un'ora dopo la prima, le riunioni dei suddetti organi sono valide quando sia presente 1/3 dei componenti. Il Direttivo Nazionale può elaborare specifici regolamenti atti a meglio definire il funzionamento dei singoli organi statutari da sottoporre al Congresso Nazionale per l'approvazione.

Articolo 20 – MODIFICHE STATUTARIE - Modifiche ed emendamenti al presente statuto possono essere apportati esclusivamente in sede congressuale, e sono approvati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati. In casi eccezionali, modifiche ed emendamenti possono essere adottati col voto dei 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale, salvo ratifica da parte del congresso successivo.

Articolo 21 – SCIoglimento DELL'ANDIS - L'eventuale scioglimento dell'A.N.DI.S. potrà essere deliberato, a maggioranza assoluta degli iscritti, soltanto da un congresso, convocato in sessione straordinaria, il quale provvederà alla

nomina di un liquidatore ed alla devoluzione degli eventuali beni e somme alla Croce Rossa Italiana.

Articolo 22 – INTEGRAZIONI ALLO STATUTO - L'Andis non distribuisce ai soci, direttamente o indirettamente, eventuali utili o avanzi al termine di ogni esercizio finanziario. Sono equiparati i diritti e i doveri di tutti i soci (ordinari ed onorari) in merito all'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche associative. Ad ogni quota corrisponde un solo voto. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.